

TRIBUNALE DI FERRARA

UFFICIO DEL GIUDICE DEI FALLIMENTI E DELLE PROCEDURE CONCORDAZIONI

Circolare n. 6 del 2016

A tutti i curatori

Oggetto: IVA del Fallimento e chiusura ex art. 118 comma 2 l. fall.

- 1) In relazione alla eventuale IVA a credito del fallimento si precisa che:
e' bene procedere alla chiusura della partita IVA non appena predisposto il rendiconto, in modo da ottenere la liquidazione del credito da parte della Agenzia di Entrate prima del piano di riparto.
Se cio' non e' accaduto il credito dovra' essere liquidato dal curatore e 1) assegnato in via provvisoria a un creditore ai sensi del nuovo art. 118 comma 2 l. fall. , oppure 2) ceduto a imprese terze ovviamente a valore inferiore di quello di liquidazione.
- 2) Con riguardo alla possibilita' di chiusura del fallimento anche in pendenza di giudizi attivi, atteso che nelle prime relazioni informative ricevute e il cui termine scade per tutti il 30 gennaio sovente si da' atto della impossibilita' della chiusura della procedura proprio per la pendenza di cause per recupero di crediti o per risarcimento, si richiama alla lettura della norma ed alla sua interpretazione come gia' proposta (La nuova disciplina dell'art. 118, n. 3), L.F. opera per le cause c.d. "attive", e cioe' per i procedimenti in cui il Fallimento si e' fatto promotore di una iniziativa giudiziale finalizzata ad acquisire una posta attiva. La necessita' di evitare che una lettura letterale renda vana la prosecuzione dei giudizi di cognizione e condanna comporta che in caso di chiusura ex art. 118, n. 3), L.F. l'ultrattivita' della legittimazione del Curatore deve ritenersi estesa all'azione esecutiva. Il combinato disposto di cui agli artt. 118, comma II, L.F. e 120 L.F., deve essere interpretato nel senso che l'ultrattivita' della legittimazione del Curatore si estenda anche (e soprattutto) per le azioni a tutela dei diritti che derivano dal fallimento. La chiusura anticipata ex art. 118, n. 3), L.F. non puo' essere adottata nell'ipotesi di giudizi con finalita' recuperatoria di beni da liquidarsi successivamente.) che in sostanza esclude la possibilita' di chiusura solo nella ipotesi in cui la causa pendente debba in ipotesi consentire di recuperare un bene a sua volta da liquidare nell'ambito del fallimento (tipico l'esempio della revocatoria di compravendita di immobile, in esito alla quale la procedura possa recuperare un bene immobile da liquidare poi a cura del fallimento).

Si sollecita quindi alla applicazione della norma in tutti i casi in cui cio' e' consentito.

Si comunichi via pec ai curatori e si depositi in copia in Cancelleria.

Ferrara 14.1.16

Il Giudice delegato

Anna Ghedini